

DECRETO 16 marzo 2005.

**Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni.**

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE CENTRALE REPRESSIONE  
FRODI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2004 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con cui l'importo è stato fissato in euro 99,40;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2003 pari al 2,5%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 99,40 suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 101,88.

Roma, 16 marzo 2005

*Il Ragioniere generale dello Stato  
del Ministero dell'economia  
e delle finanze*  
GRILLI

*L'Ispettore centrale repressione frodi  
del Ministero delle politiche  
agricole e forestali*  
LO PIPARO

05A02828

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 marzo 2005.

**Proroga temporanea della autorizzazione dei prodotti fitosanitari aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 8, paragrafo 2;

Visti il regolamento 2076/2002/CE e la decisione 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che definiscono le norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale e modificano i tempi per la conclusione della revisione comunitaria delle sostanze attive di cui al citato art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che, sulla base delle norme sopra citate, l'applicazione della normativa nazionale è consentita solo per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 e che non hanno ancora concluso l'iter di revisione comunitaria con l'entrata in vigore della direttiva d'iscrizione della sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che nel rapporto della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio del 12 luglio 2001 la Commissione europea ha fissato al 31 dicembre 2008 l'ultima delle date per la conclusione della revisione comunitaria delle sostanze di cui al comma precedente;

Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti in particolare i decreti che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008;

Considerato che i prodotti fitosanitari di cui al comma precedente saranno comunque sottoposti alle procedure di adeguamento a seguito dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle singole sostanze attive;

Ritenuto di prorogare al 31 dicembre 2008 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso la revisione comunitaria o per le quali comunque, alla data di pubblicazione del presente decreto, le direttive di iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono ancora entrate in vigore;

Ritenuto di applicare per ciascun prodotto fitosanitario la tariffa di 258,23 euro, prevista nel decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, da versare sul conto corrente postale n. 52744570, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo;

#### Decreta:

1. In attesa della conclusione della revisione comunitaria delle sostanze attive prevista entro il 31 dicembre 2008, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari già autorizzati alla data del 31 dicembre 2004 aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008 e contenenti sostanze attive presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 che non hanno ancora concluso l'iter di revisione comunitaria o la cui iscrizione in allegato I della direttiva 91/414/CEE non è ancora entrata in vigore.

2. Le tariffe dovute dalle aziende titolari delle autorizzazioni che vengono prorogate al 31 dicembre 2008 saranno versate dalle aziende stesse entro il 31 marzo dell'anno solare della scadenza a suo tempo attribuita a ciascuna autorizzazione.

3. Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive in essi contenute ed alla loro riclassificazione in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 14 marzo 2005

*Il direttore generale:* MARABELLI

05A02816

DECRETO 18 marzo 2005.

**Riconoscimento del carattere scientifico dell'ospedale «San Camillo», in Alberoni.**

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 14 gennaio 2005 dell'ospedale «San Camillo», con sede legale in Alberoni (Venezia), trasmessa dalla regione Veneto, di riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, per la disciplina di «Neuroriabilitazione motoria, della comunicazione e del comportamento»;

Vista la deliberazione della giunta della regione Veneto n. 346 dell'11 febbraio 2005, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale del riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dell'ospedale «San Camillo» per la disciplina di «Neuroriabilitazione motoria, della comunicazione e del comportamento»;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata presso il predetto ospedale in data 19 febbraio 2005;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da a) ad h), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

#### Decreta:

È riconosciuto, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico dell'ospedale «San Camillo», con sede legale in Alberoni (Venezia), Istituto con personalità giuridica di diritto privato, per la disciplina di «Neuroriabilitazione motoria, della comunicazione e del comportamento».

Roma, 18 marzo 2005

*Il Ministro della salute*  
SIRCHIA

*Il presidente della regione Veneto*  
GALAN

05A02834